legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 38 legal /2022
del 9 giugno 2022

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Pubblicato in GU dell'Unione Europea il Regolamento UE sulla DLT

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Pubblicato il nuovo protocollo di legalità
UNI ha avviato una pubblica consultazione recante le best practices per la redazione dei Modelli delle PMI

GIURISPRUDENZA LEGITTIMITA'

Legittimità del consenso per il trattamento dei dati personali
Omessa consegna o tenuta di un libro contabile e rilevanza ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale
Scioglimento della società per perdite e responsabilità dei sindaci
La girata non è idonea a provare l'avvenuto pagamento del titolo cambiario
Clausole generali del CCNL e tutela reintegratoria del lavoratore

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Pubblicato in GU dell'Unione Europea il Regolamento UE sulla DLT

Parlamento UE e Consiglio UE - Regolamento (UE) 2022/858 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE, del 30 maggio 2022

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il Regolamento (UE) n. 2022/858 relativo alla definizione del regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito ("Distributed Ledger Technology – DLT") anche per la gestione dei *crypto-asset* e che modifica i Regolamenti (UE) n. 600/2014 ("MiFIR") e (UE) n. 909/2014 ("*Central Securities Depositories Regulation* – Acronimo CSDR") e la Direttiva 2014/65/UE ("MiFID II").
Il legislatore europeo, nei considerando, evidenzia l'importanza di garantire una legislazione adeguata all'era digitale per consentire l'utilizzo di tecnologie innovative nel settore finanziario, compresa la diffusione del DLT; a tal proposito, è stato evidenziato infatti che le cripto-attività rappresentano la maggiore applicazione del DLT ma che tali strumenti, pur rientrando nella definizione di strumenti finanziari, non erano finora rientrati nel campo di applicazione della relativa regolamentazione europea, creando un vuoto di tutela per il mercato e gli investitori.
Il Regolamento in commento stabilisce la disciplina per la negoziazione dei diversi strumenti finanziari ammessi alla DLT, le relative autorizzazioni, la collaborazione tra le autorità di vigilanza competenti e l'autorità europea di vigilanza.
Il Regolamento in esame si applicherà a partire dal 23 marzo 2023.

torna su

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Pubblicato il nuovo protocollo di legalità

Ministero dell'Interno e Confindustria – Protocollo di legalità del 1° giugno 2022

Il Ministro dell'Interno e il Presidente di Confindustria hanno sottoscritto il nuovo "Protocollo di Legalità" con l'obiettivo di rafforzare l'impegno comune contro le infiltrazioni criminali nell'ambito del contesto economico e tutelare le imprese, in attuazione di quanto disposto dall'art. 83-*bis* del D.Lgs. 159/2011 ("Codice Antimafia"), che autorizza il Ministero a estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia nei rapporti tra privati.
Il documento in commento intende rafforzare le condizioni di sicurezza e di legalità nelle attività economiche e contrastare le infiltrazioni criminali, rinviando a delle linee guida specifiche per la sua attuazione.
Le imprese possono aderire volontariamente al protocollo e rendere possibile l'avvio di controlli antimafia a proprio carico ed estenderli anche in capo ai loro fornitori ed esecutori di lavori che hanno preventivamente manifestato la propria disponibilità a sottoporsi a tale attività di prevenzione amministrativa.
Nell'ottica di semplificare la procedura, il protocollo prevede la possibilità per le imprese aderenti di stipulare contratti con i propri fornitori, anche prima del rilascio della documentazione antimafia liberatoria, con la previsione di apposite condizioni risolutive che prevedano un obbligo di recesso dagli impegni pattizi in caso di successiva interdittiva, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della parte di contratto non ancora realizzata, nei limiti delle utilità conseguite.
Pertanto, tali imprese si impegnano a utilizzare fornitori che siano stati preventivamente verificati ovvero quelli per i quali sia stata previamente acquisita la documentazione antimafia liberatoria.
Inoltre, è previsto che le associazioni di settore di Confindustria, con l'adesione su base volontaria all'intesa, possono acquisire, per conto delle loro associate, la documentazione antimafia riferita alle imprese e ai loro fornitori attraverso la diretta consultazione della banca dati nazionale unica antimafia ("BDNA"), salvo l'ipotesi in cui le imprese aderenti o i loro fornitori risultino già iscritti nelle *white list* o nell'anagrafe antimafia dei fornitori.

torna su

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

UNI ha avviato una pubblica consultazione recante le best practices per la redazione dei Modelli delle PMI

Ente Italiano di Normazione – Documento di consultazione recante "Modello semplificato di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese", del giugno 2022

L'Ente Italiano di Normazione ("UNI") ha posto in consultazione pubblica, fino al prossimo 26 giugno, il "Modello semplificato di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese".
Il documento in commento raccoglie le prassi di riferimento, elaborate ed approvate da specifici "tavoli di lavoro", composti dai rappresentanti delle organizzazioni che hanno richiesto all'UNI di definire le linee Guida.
La consultazione pubblica è finalizzata a raccogliere le osservazioni del settore, che saranno discusse dagli esperti dell'UNI prima del rilascio della versione finale.
Tra i numerosi aspetti trattati, il documento si sofferma anche sull'attività dell'Organismo di Vigilanza e sulle sue verifiche periodiche.
vigore del Decreto MEF, contenente le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa); ii) l'indicazione analitica dei dati e delle informazioni oggetto di comunicazione; iii) i diritti di accesso ai dati e alle informazioni e le relative modalità per l'esercizio di tali diritti da parte dei diversi soggetti interessati.
Il Decreto MEF entra in vigore in data 9 giugno 2022 e le comunicazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento del MISE che attesterà l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto in commento.
Di converso, i soggetti costituiti successivamente al provvedimento del MISE procedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla loro costituzione.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Legittimità del consenso per il trattamento dei dati personali

Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile - Sentenza del 1° giugno 2022, n° 17911

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, affronta per la prima volta la questione relativa alla possibilità che un consenso legittimante un trattamento di dati personali, nell'ambito di una realtà associativa od organizzativa, possa essere surrogato da una delibera della maggioranza assembleare.
In un caso relativo alla prassi in essere in una cooperativa di pulizie che affiggeva nella bacheca aziendale giudizi di valore sull'operato dei singoli lavoratori facendo leva sul consenso prestato dagli stessi nell'ambito di una delibera assembleare, i giudici di legittimità hanno chiarito che, in tema di dati personali, la legittimità del trattamento presuppone un consenso validamente prestato in modo espresso, libero e specifico, in riferimento a un trattamento chiaramente individuato.
In particolare, nelle motivazioni del provvedimento in commento si evidenzia che il predetto principio ha portata generale e pertanto non si può ritenere che un trattamento possa considerarsi giustificato da un consenso funzionalmente diverso come, nella fattispecie, un consenso espresso nel contesto di maggioranze necessarie ad approvare deliberati assembleari, trattandosi di caratteristiche inderogabili ai fini della validità del consenso al trattamento dei dati personali. Ciò significa che è legittimo il trattamento di dati personali solo se fondato su un consenso del singolo puntuale e specificatamente riferito alle modalità trattamentali previste.

torna su

Omessa consegna o tenuta di un libro contabile e rilevanza ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale

Corte di Cassazione Penale - Sentenza del 1° giugno 2022, n°21473

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha statuito che, l'omessa consegna al curatore o l'omessa tenuta anche di un solo libro contabile, quando tale libro sociale incida sulla ricostruzione del patrimonio e degli affari della fallita, integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
I giudici di legittimità hanno chiarito che, nonostante la tenuta della contabilità possa essere effettuata mediante il sistema informatico, l'amministratore della società ha l'obbligo della tenuta dei libri contabili e del puntuale aggiornamento dell'esercizio corrente, nonché della veridicità delle singole attestazioni, della loro conservazione, preordinata alla consultazione degli stessi.
Viene inoltre chiarito in sentenza che perché si configuri il reato di bancarotta fraudolenta documentale è sufficiente il dolo generico, ossia la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità possa rendere impossibile la ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio della fallita.
La Corte di Cassazione per la individuazione del dolo generico ritiene che lo stesso possa essere desunto anche solo dalle modalità della condotta contestata e, quindi, non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Scioglimento della società per perdite e responsabilità dei sindaci

Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – ordinanza dell'11 maggio 2022, n. 14873

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha affrontato il tema della responsabilità dei sindaci in una situazione di scioglimento della società.
Nel caso di specie, gli amministratori di una società successivamente fallita e i componenti del collegio sindacale venivano condannati al risarcimento del danno, in quanto, pur sussistendo una causa di scioglimento della società per perdite, gli amministratori avevano infatti continuato a svolgere nuove operazioni; i sindaci, d'altra parte, non si erano attivati impugnando le illegittime delibere delle assemblee ma si erano limitati a manifestare le loro preoccupazioni, invitando l'assemblea stessa ad assumere gli opportuni provvedimenti e ad esternare le loro perplessità sulle valutazioni patrimoniali.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Suprema Corte ha confermato la responsabilità dei sindaci in relazione alla violazione dell'obbligo di adeguato controllo sulla condotta gestoria degli amministratori.
Invero, la responsabilità non può dirsi esclusa neppure in ragione del fatto che le perdite non siano state comunicate dagli amministratori ai sindaci; infatti questi ultimi avrebbero potuto, con la diligenza richiesta dalla carica, scoprire tali fatti e reagire ad essi, prevenendo gli ulteriori danni.
In ogni caso, i giudici di legittimità evidenziano come il compimento di operazioni incompatibili con la situazione di scioglimento in cui versa la società sia un atto contrario ai doveri al cui rispetto è tenuto l'amministratore e correttamente risulta essere stato determinato il danno patrimoniale da parte del giudice di seconde cure.

torna su

La girata non è idonea a provare l'avvenuto pagamento del titolo cambiario

Corte di Cassazione – III Sezione Civile – Ordinanza n. 15141, del 12 maggio 2022

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, è tornata sul tema delle cambiali con particolare riguardo a quello degli effetti della girata di titoli cambiari.
La Suprema Corte stabilisce che il rilascio delle cambiali con la girata non è idoneo a provare l'adempimento del credito, non configurando quietanza di pagamento, richiamando un principio già espresso dai giudici di legittimità in base al quale l'obbligo di pagamento di una somma di denaro, salva diversa pattuizione, non consente al debitore di adempiere con modalità diverse dalla consegna del denaro, ovvero con modalità diverse da quelle pattuite.
Ebbene, nel caso di pagamento mediante titoli cambiari ed assegni girati dal debitore al creditore, la consegna del titolo, non può essere equiparata al pagamento, presupponendo solo la promessa del pagamento come indicato nel titolo ed essa, pertanto, non è di per sé idonea a liberare il debitore.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Clausole generali del CCNL e tutela reintegratoria del lavoratore

Corte di cassazione - Sezione Lavoro – Sentenza del 2 maggio 2022, n. 13774

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ribadisce l'orientamento che ravvisa nelle clausole generali del CCNL la possibile ricorrenza di un'ipotesi di sanzione conservativa, tale da comportare la reintegrazione per illiceità del provvedimento di licenziamento in danno del dipendente.
Nella fattispecie un dipendente di un esercizio commerciale era stato licenziato perché si era rivolto in maniera scortese ad un cliente.
I giudici di merito avevano ritenuto, sulla base di accertamenti non censurabili in Cassazione, non grave la condotta tenuta dal dipendente.
La società proponeva ricorso in Cassazione e contestava l'applicazione della tutela reintegratoria, in quanto il CCNL non prevede, in tali ipotesi, la sanzione conservativa.
La Suprema Corte, nella sentenza in commento, chiarisce come, ai fini dell'applicazione della tutela reintegratoria contro il licenziamento disciplinare illegittimo, anche se non vi sono specifiche previsioni nel CCNL, si può applicare la sanzione conservativa attesa la non grave violazione del dovere di cortesia verso i clienti.
Tale assunto si basa sul richiamo alle clausole generali dei contratti collettivi di lavoro che prevedono una graduazione delle sanzioni.
Pertanto, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso della società confermando la sentenza di secondo grado con cui era stato annullato il licenziamento e disposta la reintegrazione del dipendente, con condanna della società ad una contenuta indennità risarcitoria.

torna su

. *Fonti*
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it